



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Dipartimento
di **INFORMATICA**



PROVINCIA DI VERONA

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Patto territoriale della Montagna Veronese

**PROGRESS
PROGRESS**

Paternariato per il **Rilancio dell'Occupazione**
e per la **Gestione della Ripresa Economica**
e dello **Sviluppo Sostenibile**

D.M. n. 2445 del 22.03.2001

**ALTA VIA DELLA
MONTAGNA VERONESE**

Rimodulazione ai sensi della delibera C.I.P.E. del 23/12/2013

PROGETTO ESECUTIVO INFOPOINT MULTIMEDIALI

Elaborato:

D9.1 – Capitolato speciale d'appalto



INDICE GENERALE

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2. CARATTERISTICHE TECNICHE E PROPRIETA' INTELLETTUALE.....	3
ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 4. MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	3
ART. 5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	3
ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
ART. 7. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	4
ART. 8 DOMICILIO OPERATORE ECONOMICO E DESIGNAZIONE REFERENTE.....	4
ART. 9. CAUZIONE DEFINITIVA.....	5
ART. 10. COPERTURE ASSICURATIVE	5
ART. 11. TERMINI DELLA PRESTAZIONE - MODALITÀ DI CONSEGNA E DI INSTALLAZIONE	6
ART. 12. PAGAMENTO E FATTURAZIONE	6
ART. 13. PENALI	7
ART. 14. SICUREZZA	7
ART. 15. PERSONALE.....	7
ART. 16. SUBAPPALTO	8
ART. 17. VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA FORNITURA.....	8
ART. 18. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	8
ART. 19. VIGILANZA E CONTROLLI	8
ART. 20. ESECUZIONE IN DANNO	8
ART. 21. RISOLUZIONE.....	9
ART. 22. RECESSO	9
ART. 23. FORO COMPETENTE	9
ART. 24. ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	10
ART. 25. RESPONSABILITA'	10
ART. 26. ASSISTENZA POST-VENDITA.....	10
ART. 27. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	11



ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto oggetto di affidamento comprende la fornitura e la messa in opera di totem multimediali destinati all'erogazione di rete locale per la consultazione di contenuti informativi legati al luogo, al progetto "Alta via della Montagna Veronese" ed ai servizi lungo il percorso pedonale e ciclabile di circa 100 km sulla montagna veronese.
2. Nello specifico, l'appalto comprende:
 - la fornitura di nove totem con involucro in acciaio COR-TEN; con specifica indicazione che il totem che andrà installato in Comune di Roverè Veronese, loc. Conca dei Parpari, dovrà essere predisposto per integrare la comunicazione di una IP camera esterna adibita a videosorveglianza di area sosta camper esistente;
 - la messa in opera delle succitate forniture secondo le indicazioni progettuali.

ART. 2. CARATTERISTICHE TECNICHE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. I nove totem multimediali sono una realizzazione esclusiva e dedicata, non in commercio e dovranno essere eseguiti secondo le specifiche tecniche e le indicazioni degli elaborati grafici progettuali, messi a disposizione da questa Provincia in sede di gara.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice è unico proprietario sia dei totem forniti che del progetto grafico. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione.
3. A tal fine è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di non utilizzare il suddetto materiale per altri scopi non correlati alla presente fornitura.

ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo della fornitura in oggetto, come risulta dal computo metrico estimativo in allegato al progetto esecutivo, ammonta complessivamente a € 78.750,00 oltre iva, oltre € 450,00 oltre iva per gli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso d'asta, per un costo complessivo di € 79.200,00 oltre iva.
2. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, determinato con i criteri dell'allegato XV, punto 4, del Testo unico sulla sicurezza.
3. In considerazione della durata del contratto il prezzo di aggiudicazione non potrà subire revisione nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto, ai termini dell'articolo 59, comma 5bis, del Codice è stipulato a corpo.

ART. 5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Le condizioni e modalità di esecuzione della fornitura sono quelle indicate nel progetto e nel presente documento.



ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti, ancorché non allegati, di seguito elencati e di cui l'operatore economico dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - il presente Capitolato Speciale di Appalto;
 - il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008;
 - il piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
 - il Cronoprogramma lavori e cronoprogramma economico;
 - gli elaborati di progetto relazione generale e specialistiche e grafici così costituiti:
 - D1.1 – Disegni esecutivi strutturali e architettonici dei totem
 - D1.2 – Modello 3D della struttura totem in formato digitale
 - D1.3 – Manuale di installazione, uso e manutenzione
 - D2.1 – Software in formato elettronico
 - D3.1 – Progetto dei componenti elettronici
 - D5.1 – Relazione generale
 - D7.1 – Posizionamento dei totem lungo il percorso
 - D8.1 – Computo metrico estimativo

ART. 7. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 8 DOMICILIO OPERATORE ECONOMICO E DESIGNAZIONE REFERENTE

1. L'operatore economico dovrà eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del Contratto presso la sede o altro luogo che verrà specificato nel Contratto d'appalto.
2. Il domicilio legale sopra indicato, verrà eletto e mantenuto per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituirà il luogo dove il Responsabile Unico del Procedimento e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.
3. L'operatore economico dovrà designare un referente che si dovrà rapportare e sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice per tutte le attività comprese nella fornitura oggetto dell'appalto.
4. L'impresa aggiudicataria deve segnalare, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva alla l'Amministrazione il nominativo del predetto referente, con indicazione del recapito telefonico ed indirizzo e-mail/PEC al quale saranno trasmessi gli ordini di servizio e le eventuali comunicazioni.



ART. 9. CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Impresa appaltatrice è obbligata a costituire, ai sensi dell'articolo 103 del Codice a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. In caso di riunione di imprese le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale degli stessi.
3. L'amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'operatore economico ed in particolare per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'operatore economico per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale.
4. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.
6. In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fideiussoria commisurata al valore aggiuntivo del contratto iniziale.

ART. 10. COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'operatore economico è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, da depositare presso la Stazione Appaltante che copra i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari all'importo contrattuale e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione e la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), prestate dall'operatore economico, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
3. La copertura assicurativa cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di



ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

ART. 11. TERMINI DELLA PRESTAZIONE - MODALITÀ DI CONSEGNA E DI INSTALLAZIONE

1. La fornitura e la messa in opera dei totem sarà differenziata temporalmente. Un primo totem, nella località scelta tra quelle individuate in progetto e indicata dalla Stazione Appaltante, dovrà essere fornito e posato a perfetta regola d'arte entro e non oltre **60 giorni** naturali e consecutivi dalla aggiudicazione definitiva dell'appalto di fornitura. I restanti otto totem dovranno essere forniti e posati entro i successivi **60 giorni** naturali e consecutivi.
2. La posa in opera di tutti i totem dovrà avvenire con la seguente sequenza:
 - a. posa e fissaggio al plinto della struttura in Cor-ten;
 - b. posa e fissaggio del coperchio, del pannello frontale con le istruzioni, installazione dell'hardware e collegamento elettrico delle apparecchiature fornite alla linea esistente.

Le fasi a e b sopraccitate potranno essere eseguite anche in giorni diversi. Le date della posa in opera per ogni fase dovranno essere preventivamente concordate, almeno con 15 giorni d'anticipo, con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Il rinvio della posa in opera di una o di tutte e due le fasi da parte della Stazione Appaltante a causa di avverse condizioni meteo o per cause non dipendenti Stazione Appaltante non potrà essere causa di richiesta di maggiorazioni economiche.

Qualora la consegna e l'installazione dei totem venga effettuata in ritardo rispetto al termine previsto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare la penalità giornaliera nella misura di cui al successivo art. 13 del presente Capitolato.

A carico dell'operatore economico vi è la collaborazione, con mezzi propri, alla realizzazione dei collaudi tecnico funzionali dei dispositivi al termine dei lavori.

ART. 12. PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato successivamente all'esecuzione, dopo l'emissione di regolare fattura da parte l'impresa aggiudicataria dell'appalto.
2. Il saldo dell'importo contrattuale avverrà a seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ed inviate a: Provincia di Verona via Franceschine 10 37122 Verona (VR) CF/p.IVA 00654810233 – codice univoco ufficio ZD5UKM



ART. 13. PENALI

1. In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni del presente capitolato, sarà applicata la penale pari a 80,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'installazione completa dei totem, rispetto ai termini temporali contrattuali previsti.
2. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso l'impresa aggiudicataria dell'appalto che avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione aggiudicatrice.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 14. SICUREZZA

1. L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. Il fornitore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
3. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto.

ART. 15. PERSONALE

1. *Inquadramento contrattuale* Il fornitore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
2. *Doveri del personale* La fornitura dovrà essere espletata con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
3. *Adempimenti dell'impresa* Il fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della fornitura stesso/a, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile dell'Amministrazione aggiudicatrice.



4. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 16. SUBAPPALTO

1. Le singole lavorazioni sono subappaltate secondo le modalità previste dall'art. 105 del dlgs 50/2016.

ART. 17. VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA FORNITURA

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice richieda un aumento delle prestazioni la garanzia di cui al precedente articolo 6 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 18. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Entro 20 (venti) giorni dal completamento della fornitura ed installazione dei totem verrà redatto il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto da un incaricato della Amministrazione aggiudicatrice e dal referente designato dall'impresa aggiudicataria, nel quale dovranno essere riportati la data dell'ordinativo della fornitura, dell'avvenuta installazione e la verifica dell'assenza di vizi apparenti, con particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza.
2. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, la impresa aggiudicataria dovrà provvedere agli adeguamenti necessari, compresa l'eventuale rimozione e successiva reinstallazione entro una settimana dalla data di contestazione.

ART. 19. VIGILANZA E CONTROLLI

1. L'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dell'appalto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.
2. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'impresa aggiudicataria dell'appalto, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 20. ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'impresa aggiudicataria dell'appalto ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale



di quanto omissso dall'impresa aggiudicataria dell'appalto stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 21. RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.
2. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del DLgs 50/20106.
3. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 22. RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione aggiudicatrice può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'operatore economico da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione aggiudicatrice prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a pagare all'operatore economico un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'operatore economico al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione aggiudicatrice;
 - spese sostenute dall'appaltatore;
 - un decimo dell'importo dell'appalto non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 23. FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Verona.



ART. 24. ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

1. La fornitura si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, trasporto, carico, scarico, posa, fissaggio e cablaggio, ritiro di eventuali resi ed eventuali interventi per il ripristino della funzionalità durante il periodo di garanzia con mezzi propri.
2. L'impresa aggiudicataria della fornitura dovrà utilizzare tutti gli accorgimenti necessari atti a garantire la sicurezza di cose e persone durante le operazioni di spostamento dei mezzi operativi necessari all'installazione.
3. Per le operazioni di installazione l'impresa aggiudicataria dovrà impiegare le appropriate strumentazioni e gli idonei automezzi attenendosi scrupolosamente al rispetto delle norme per la sicurezza degli addetti e del rispetto del codice della strada e programmando in tempo utile l'intervento delle autorità preposte alla sorveglianza e alla disciplina del traffico urbano.
4. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le eventuali autorizzazioni all'occupazione del suolo, unitamente alla dotazione di idonee transenne per preservare le aree di intervento su suolo pubblico.
5. L'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare, prima dell'inizio della posa in opera, apposita dichiarazione in cui solleva l'Amministrazione aggiudicatrice da ogni responsabilità per eventuali danni causati a terzi o a cose.
6. L'impresa aggiudicataria dovrà prevedere unitamente alla fornitura dei totem, la garanzia degli stessi (materiale e montaggio) per un periodo di 24 mesi successivi alla data di collaudo.
7. Qualora nel periodo di garanzia dovesse sorgere la necessità di sostituire, in tutto o parte, totem difettosi, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà chiedere, senza maggiori oneri a suo carico, la sostituzione degli elementi entro una settimana dalla segnalazione.

ART. 25. RESPONSABILITÀ

1. L'aggiudicatario dell'appalto è responsabile nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria dell'appalto di mantenere l'Amministrazione aggiudicatrice sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 26. ASSISTENZA POST-VENDITA

1. Il fornitore si obbliga a garantire un periodo di assistenza post-vendita pari a 24 mesi dal collaudo.



ART. 27. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali;
 - le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’incarico.
3. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

FIRMA dell'operatore economico.....